

# *Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia*

## IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni);

VISTO, in particolare, l'articolo 4 di detta legge regionale, il quale prevede l'istituzione di un registro regionale nel quale vengono inserite le associazioni, a carattere regionale, di prestatori di attività professionali non ordinistiche;

VISTO il proprio decreto 11 novembre 2004, n. 0372/Pres. con il quale è stato approvato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di inserimento nel Registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004", successivamente modificato ed integrato con DPR. 29 giugno 2005, n. 0207/Pres.;

RITENUTO di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al predetto regolamento nelle parti riguardanti, rispettivamente, le modalità di presentazione della domanda di inserimento nel registro, gli obblighi e le cause di cancellazione delle associazioni, a carattere regionale, già inserite nel registro medesimo;

PRESO ATTO che la competente Commissione consiliare, nella seduta del 9 marzo 2006, ha espresso unanime parere favorevole alle modificazioni ed integrazioni apportate al Regolamento sopra richiamato;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2006, n. 550;

## DECRETA

Sono approvate le modifiche apportate al "Regolamento concernente i criteri e le modalità di inserimento nel Registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004", approvato con DPR. 11 novembre 2004, n. 0372/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Riccardo Illy -

MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA' DI INSERIMENTO NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PRESTATORI DI ATTIVITA' PROFESSIONALI NON ORDINISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2004 N. 13 (INTERVENTI IN MATERIA DI PROFESSIONI).

Art. 1

*(Modifiche all'art. 4 del DPREg. 0372/Pres/2004)*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del DPREg. 0372/Pres/2004, dopo la parola << copia >> la parola << autenticata >> è soppressa.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del DPREg. 0372/Pres/2004, è sostituita dalla seguente:  
<< d) copia autenticata delle scritture contabili riassuntive relative all'ultimo esercizio precedente alla presentazione della domanda redatte in contabilità ordinaria o semplificata, a discrezione dell'associazione medesima; nel caso si tratti di associazione costituitasi nell'anno di presentazione dell'istanza di inserimento, la stessa deve dichiarare la contabilità prescelta e presentare un piano programmatico che relazioni sulle attività intraprese o da intraprendere corredato dalle previsioni economico-finanziarie; >>

Art. 2

*(Modifiche all'art. 7 del DPREg. 0372/Pres/2004)*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004 la parola << marzo >> è sostituita dalla seguente:  
<< luglio >>.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del DPREg. 0372/Pres/2004 le parole: << dell'ultimo bilancio consuntivo approvato >> sono sostituite dalle seguenti:  
<< delle scritture contabili riassuntive, approvate dagli organi competenti, riferite all'anno precedente >>.
3. Il comma 2 è soppresso.

Art. 3

*(Modifiche all'art. 10 del DPREg. 0372/Pres/2004)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del DPREg. 0372/Pres/2004 è sostituita dalla seguente:  
<< a) qualora si riscontri la perdita di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 5, previa diffida e concessione di un termine di sessanta giorni per il ripristino delle condizioni necessarie; >>.

2. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 10 del DPRReg. 0372/Pres/2004 sono inserite le seguenti:
  - << b ter) per mancata osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7, previa diffida e concessione di un termine di sessanta giorni per il necessario adeguamento;
  - b quater) per mancata comunicazione delle variazioni intervenute relativamente all'atto costitutivo, allo statuto, al trasferimento di sede ed ai requisiti richiesti per l'inserimento nel registro, previa diffida e concessione di un termine di sessanta giorni per il necessario adeguamento;
  - b quinqes) per il verificarsi di situazioni, di fatto accertate, connesse ad un utilizzo improprio o fuorviante riferito allo "status" di associazione inserita nel registro ovvero ad una pubblicizzazione scorretta dello stesso in difformità ai principi della legge regionale 13/2004;
  - b sexies) qualora l'associazione usi l'inserimento nel registro regionale quale titolo abilitante all'esercizio, da parte dei professionisti associati, dell'attività professionale da essa rappresentata. >>
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del DPRReg. 0372/Pres/2004 è aggiunto il seguente:
  - << 1 bis. La cancellazione ha effetto dalla data del decreto del Presidente della Regione.>>

Art. 4  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE